

## STATUTO

- 1) È costituita la Associazione denominata

### **PORTOFRANCO Milano**

associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n.266 che, come tale, non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

**Condividere lo studio per condividere il senso della vita.** È racchiusa in questa frase che ha segnato la sua storia l'essenza di una modalità di azione che caratterizza le attività di Portofranco come compagnia di persone che nelle circostanze quotidiane della vita costruiscono ed operano nell'ambito educativo ai fini di promuovere e sostenere la funzione educante e formativa della famiglia.

- 2) La associazione ha sede in Milano.

Con delibera del consiglio direttivo potranno essere istituite e soppresse sedi operative e/o amministrative anche altrove.

- 3) L'associazione non ha fini di lucro, anche indiretto, è apartitica ed opera esclusivamente per fini di solidarietà e di utilità sociale, svolgendo attività a favore degli associati e di terzi. L'associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo e democraticità degli organi e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto a ogni altra organizzazione culturale. Le attività dell'associazione si basano sulle prestazioni personali, volontarie, spontanee e gratuite dei soci, in misura determinante e prevalente. Nel solco della tradizione della dottrina sociale cattolica, l'attività dell'associazione, in particolare attraverso l'aiuto allo studio, è finalizzata alla promozione culturale, etica e spirituale della famiglia, alla valorizzazione del ruolo educativo della famiglia medesima, allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono alla famiglia di essere il primo luogo di attuazione dei principi di libertà e uguaglianza. In tale prospettiva, le attività dell'Associazione mirano a favorire l'esercizio del diritto all'istruzione, alla cultura e alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità personali dei giovani, anche mediante la promozione, il sostegno, lo sviluppo e il coordinamento di ogni strumento di risposta educativa e formativa ai bisogni dei giovani.

L'associazione si propone inoltre di aiutare la persona a superare eventuali difficoltà nell'apprendimento, aiutandola a ritrovare le giuste motivazioni che le consentano di trarre profitto adeguato dalle proprie capacità e interessi. L'associazione ispira la propria azione alla dimensione della libertà, della solidarietà, della dignità di ogni persona umana e del servizio vicendevole, dentro un comune riferimento all'esperienza ideale che ha generato l'opera stessa. L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione Lombardia.

- 4) Per realizzazione dello scopo sociale la associazione si propone di:
- a) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;
  - b) promuovere, sostenere, realizzare e coordinare centri di aggregazione per studenti e giovani in genere;
  - c) sostenere il ruolo educativo della famiglia attraverso la promozione, il sostegno, la realizzazione ed il coordinamento di attività di aiuto allo studio, collettive od individuali indirizzate all'area della dispersione scolastica, utilizzando ogni mezzo e strumento reso disponibile dalle metodologie pedagogiche e dalla tecnologia;
  - d) produrre materiali didattici finalizzati al supporto delle attività di studio e orientamento, utilizzando ogni strumento messo a disposizione dalla tecnologia;
  - e) organizzare dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi, ricerche, eventi, itinerari culturali, pubblicazioni, concorsi e quant'altro si renda necessario all'approfondimento e alla crescita nella preparazione scolastica ed in generale nella cultura dei giovani, anche a sostegno del compito educativo della famiglia,
  - f) promuovere attività formative per genitori, educatori e insegnanti;
  - g) coordinare e sostenere le attività di enti che operano in campo educativo per prevenire e combattere la dispersione scolastica, il disagio giovanile e per favorire l'aggregazione tra i giovani;
  - h) promuovere attività ricreative e di aggregazione tra i giovani e diffondere l'attività sportiva, organizzando attività ed eventi che facilitano l'accesso degli studenti e dei giovani in genere alla pratica sportiva;
  - i) promuovere, organizzare e eventualmente gestire percorsi di orientamento e corsi di formazione che favoriscano lo sviluppo negli

studenti di capacità professionali ed imprenditoriali e in genere che possano facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani,

j) favorire la diffusione e la conoscenza delle proprie attività e dei valori culturali e ideali che ispirano la associazione stessa con ogni mezzo di comunicazione, anche attraverso attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo e strumento reso disponibile della tecnologia,

k) stipulare convenzioni con persone ed enti di ogni tipo per lo svolgimento e la promozione di attività rientranti nello scopo sociale o ad esso collegate.

- 5) L'associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere le attività commerciali e produttive marginali definite dalla normativa nazionale sul volontariato di tempo in tempo vigente.

L'associazione, nel rispetto della normativa vigente anche in tema di volontariato, potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e applicabile, l'associazione potrà altresì avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e subordinato anche con funzioni di direzione.

L'associazione non ha scopo di lucro.

È fatto espressivo divieto di distribuire ai soci utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve anche in forma indiretta.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

- 6) La durata della associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050. Con delibera della assemblea dei soci è possibile sciogliere anticipatamente le associazioni o prorogarne la durata.

- 7) Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, accettando integralmente il presente statuto e il regolamento interno, qualora fosse adottato, cooperano concretamente alla realizzazione degli scopi della associazione.

I soci si distinguono in:

**soci fondatori:** coloro che hanno costituito l'associazione;

**soci benemeriti:** coloro che per la frequentazione alla associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore della associazione

stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. La qualifica di socio benemerito è proposta dal consiglio direttivo e approvata dalla assemblea;

**soci collaboratori:** coloro che si impegnano nella associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività sociali. La qualifica di socio collaboratore è conferita dal consiglio direttivo;

**soci ordinari:** coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo. I soci appartenenti alle categorie sopra indicate hanno parità di diritti e doveri.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita della associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal consiglio direttivo all'inizio di ogni anno sociale; le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali.

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo con riferimento a quanto stabilito dallo statuto.

Il nuovo socio deve presentare al consiglio direttivo richiesta scritta di ammissione alla associazione, accettare integralmente lo statuto e il regolamento interno, ove fosse adottato, impegnarsi al raggiungimento degli scopi sociali ed essere presentato da almeno altri due soci. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e tempestivamente comunicato per iscritto. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita dal consiglio direttivo.

Le quote e contributi associativi sono intrasmissibili e non restituibili. Tutte le prestazioni dei soci sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso.

I soci cessano di appartenere alla associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso deve essere comunicato al consiglio direttivo per iscritto almeno tre mesi prima del termine dell'anno sociale.

Può essere dichiarato decaduto dal consiglio direttivo il socio che:

- (a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- (b) non sia in grado di concorrere in alcun modo agli scopi sociali;

- (c) non abbia effettuato il pagamento della quota annuale fissata dal consiglio direttivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

Può essere escluso il socio che:

- (a) svolga attività in contrasto con quelle della associazione;
  - (b) non osservi le deliberazioni degli organi sociali;
  - (c) senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la associazione;
  - (d) si sia reso responsabili di atti e comportamenti contro la persona e la società civile in evidente contrasto con lo spirito della associazione.
- L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato contestato per iscritto il fatto che può giustificare l'esclusione.

Il socio che sia stato dichiarato decaduto o escluso può proporre ricorso all'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, che dovrà essere tempestivamente effettuata dal consiglio direttivo.

Il socio decaduto o escluso ha comunque facoltà di impugnare il provvedimento con ricorso alla autorità giudiziaria.

L'appartenenza alla associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

- versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obbiettivo della associazione.

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

- la partecipazione alla assemblea dei soci;
- l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti la associazione;
- il voto in assemblea, riconosciuto ai soci maggiorenni;
- il diritto di proporsi quale candidato per gli organi elettivi della associazione;
- il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

8) Sono organi della associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

9) Organo sovrano della associazione è l'assemblea dei soci.

Hanno diritto di partecipare alla assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci anche se membri del consiglio direttivo, salvo che per l'approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità sei membri del consiglio direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, in caso di assenza da un socio nominato dalla assemblea prima dell'inizio dei lavori.

L'assemblea:

- delibera in sede ordinaria:
  - a) sul bilancio consuntivo predisposto dal consiglio direttivo;
  - b) sulla nomina dei membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti;
  - c) su tutto quant'altro è ad essa attribuito per legge o per statuto.
- delibera in sede straordinaria:
  - a) sullo scioglimento della associazione;
  - b) sulle modiche dello statuto;
  - c) sulle delibere di trasformazione;
  - d) sulle delibere di fusione;
  - e) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

I soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria mediante comunicazione scritta inviata (anche mediante telefax o posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data fissata oppure mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno affisso all'albo della associazione almeno quindici giorni prima di quella fissata per l'udienza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In

quest'ultimo caso se il presidente non vi provvede la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale. Le deliberazioni della assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

L'assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati.

Delle riunioni della assemblea sono redatti i verbali dal segretario dell'associazione in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente del consiglio direttivo fra i presenti.

Nei casi di legge e inoltre quando il presidente del consiglio direttivo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso l'assistenza del segretario non è necessaria.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.

- 10) Il presidente ha il compito di dirigere l'associazione e di rappresentarla a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal consigliere più anziano d'età.

Spetta al presidente:

- convocare e presiedere l'assemblea dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del consiglio direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del consiglio direttivo e della assemblea dei soci;
- assumere nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili per il funzionamento della associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del consiglio direttivo entro il termine improrogabile di otto giorni. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo nel suo seno.

- 11) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero variabile di membri, con un minimo di sette ed un massimo di tredici, purché in numero dispari, eletti dalla assemblea dei soci, previa determinazione del loro numeri nei limiti anzidetti.

Possono essere eletti esclusivamente persone fisiche associate o aderenti ai soggetti giuridici associati che abbiano comunicato la propria candidatura mediante deposito presso la sede sociale di apposita dichiarazione entro sette giorni precedenti la seduta in prima convocazione della assemblea all'uopo convocata.

I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di decesso o dimissioni di un consigliere il consiglio provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Al consiglio direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione senza limitazioni, ad eccezione di quelli riservati all'assemblea; il consiglio direttivo inoltre ha particolari competenze sugli aspetti legati alla didattica e all'aspetto educativo caratterizzante l'opera della associazione. Il consiglio direttivo delibera inoltre sull'ammissione, decadenza ed esclusione degli associati, fermo restando la facoltà dei soci decaduti o esclusi di impugnare il provvedimento avanti la autorità giudiziaria.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente; in sua assenza i membri del consiglio nominano un presidente di turno.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno:

- per deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale;
- per deliberare in ordine al bilancio preventivo per l'esercizio seguente.

Il consiglio direttivo si raduna inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due consiglieri.

Le adunanze sono indette con avviso firmato dal presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno quattro giorni prima delle due sedute annuali ordinarie e almeno ventiquattro ore prima delle sedute straordinarie.

Nei casi di urgenza quando siano presenti tutti i membri e per accettazione unanime degli stessi il consiglio direttivo può anche deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario della associazione che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.



Il consiglio direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al presidente sia ai singoli componenti del consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il consiglio direttivo può altresì delegare parte dei propri poteri ad un comitato esecutivo formato dal presidente e da altri quattro componenti scelti dal consiglio direttivo tra i propri membri. Le adunanze del comitato esecutivo sono convocate dal presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno due membri. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni del comitato esecutivo saranno fatte constare da verbali che, trascritti su apposito libro, verranno firmati dal presidente e da un altro dei componenti intervenuti designati all'avvio di ciascuna riunione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio direttivo per lo svolgimento del loro lavoro, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

- 12) Il segretario della associazione, può non essere socio, viene nominato dal consiglio direttivo per un periodo di due anni ed è riconfermabile.

In aggiunta agli specifici compiti ad esso attribuiti dal presente statuto, il segretario è responsabile della regolare e corretta tenuta dei libri della associazione.

- 13) Qualora la assemblea lo ritenga opportuno il controllo sulla gestione amministrativa della associazione spetterà a un collegio di revisori dei conti.

I revisori dovranno:

- accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
- redigere una relazione ai bilanci annuali;
- accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale;
- procedere in ogni momento anche individualmente ad atti ispettivi e di controllo.

Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla assemblea qualora essa lo ritenga opportuno, è costituito da tre membri effettivi e dura in carica quattro anni. I revisori sono rieleggibili e sono scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia oppure tra gli

iscritti negli albi professionali tenuti dagli Ordini individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 320 del 29 dicembre 2004.

- 14) Il patrimonio della associazione è costituito:
- dalla dotazione di euro 26.283,54 (ventiseimiladuecentoottantatre virgola cinquantaquattro) individuata dalla assemblea straordinaria con deliberazione in data 17 luglio 2008;
  - dalle quote associative e da eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento della associazione;
  - dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della associazione;
  - dai fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
  - da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali.
- 15) L'associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:
- quote associative;
  - contributi volontari dei soci o di terzi;
  - contributi di Stato, della Regione; di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
  - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali in conformità con la normativa di tempo in tempo vigente anche in tema di organizzazioni di volontariato;
  - entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione, o in gestione diretta;
  - rendite patrimoniali.

È fatto comunque salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

- 16) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- Il consiglio direttivo predisponde il bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dalla assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno.
- Il bilancio consuntivo dovrà restare depositato in copia a disposizione dei soci presso la sede della associazione per quindi giorni prima della assemblea convocata per l'approvazione e finché sia approvato.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

- 17) Lo scioglimento della associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del codice civile dalla assemblea.  
L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.  
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della associazione il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro aventi scopi identici o analoghi a quelli indicati nel presente statuto o comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.
- 18) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da predisporre a cura del consiglio direttivo.
- 19) Le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi ultimi e l'associazione o i suoi organi, saranno regolate, ove consentito dalla legge, da un collegio di arbitri da nominarsi da parte dell'assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura.
- 20) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Alberto Bonfanti

F.to Debora Ferro notaio